

Tali anticipazioni alle banche convenzionate non sono state totalmente accreditate a favore degli istituti, sia perché alcune Regioni non hanno ancora presentato le proposte di riparto delle quote loro assegnate, in base alle richieste di prestito o mutuo presentate agli assessorati all'agricoltura dagli operatori agrari, sia per la decisione dell'organo gestore di concedere ulteriori anticipazioni solo a quegli istituti bancari che avevano dimostrato di avere utilizzato i fondi già a loro disposizione.

Al 31 dicembre 2004 le somme giacenti ammontano a circa 135,3 milioni.

#### 4.3.2 Fondo centrale per il credito peschereccio<sup>85</sup>.

Il "Fondo" ha natura di fondo misto, caratterizzato dall'aver oltre ad una quota di intervento rotativo, anche una quota parte di intervento che non prevede rientri e che, pertanto, deve essere ricondotta in bilancio. Come osservato nelle premesse, l'Amministrazione ha chiesto all'IGEPA il prelevamento dal c/c 23511 ed il conseguente versamento al capitolo di entrata 3583 di circa 310 mila euro. Il "Fondo", istituito presso l'ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali con la legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 10, comma 1, risulta curato dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge n. 41 del 1982 ed in particolare per la concessione dei mutui, sono state emanate, ai sensi dell'articolo 28 della legge, con decreto ministeriale 9 novembre 1982, modificato dal DM 12 febbraio 1985 e dal DM 12 giugno 1985.

Il "Fondo" è stato istituito al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima. La dotazione del credito peschereccio, in coerenza con gli obiettivi del "piano nazionale della pesca marittima", è utilizzata, fra l'altro, per la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione, acquisto o miglioramento di navi adibite alla pesca, alla lavorazione, alla trasformazione e al trasporto dei prodotti della pesca o per la costruzione, ampliamento, miglioramento o acquisto di spacci, magazzini, automezzi frigoriferi, impianti a terra per la lavorazione dei prodotti della

<sup>85</sup> Normativa di riferimento: legge n. 42 del 1982, art. 10, comma 1.

pesca, nonché di impianti di acquicoltura, per la costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca, per piani di ristrutturazione aziendale o per altre iniziative relative allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione, per la ricapitalizzazione annuale<sup>86</sup> dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989, per gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali<sup>87</sup>.

La terza parte del piano nazionale della pesca prevede che gli stanziamenti relativi al credito peschereccio, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 41 del 1982, nel testo modificato dalla legge n. 165 del 1992 debbono essere destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi.

I mutui concessi sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero dell'economia e delle finanze, ridotto al 30 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

I mutui previsti per le iniziative di cui all'art. 11 della legge istitutiva sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata, elevato all'85 per cento per le cooperative della pesca e loro consorzi. Qualora per la medesima iniziativa siano stati concessi da altri enti altri mutui a tasso agevolato o contributi a fondo perduto (finanziati con il capitolo 7974 del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali in misura non superiore al 40 per cento), l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore all'80 o all'85 per cento previsto per la spesa. Gli interventi debbono essere destinati per il 60 per cento a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, a cui debbono anche essere erogate nell'esercizio successivo le somme non utilizzate nell'anno; l'istruttoria delle domande di finanziamento e le relative erogazioni sono affidate ad Istituti di credito prescelti, mediante apposite convenzioni e le eventuali perdite derivanti dai mutui, nel caso di inadempienza dei mutuatari, sono poste a carico del "Fondo".

<sup>86</sup> Decreto legislativo n. 226 del 2001, art. 8.

<sup>87</sup> Legge finanziaria n. 448 del 2001, art. 65, comma 3.

I crediti derivanti dai mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e privilegio sulle navi, immobili, ecc., ovvero fideiussione bancaria o polizza fidejussoria. I beni dati in garanzia debbono inoltre essere assicurati contro eventuali rischi.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dispone ispezioni o verifiche a mezzo dei propri dipendenti o di altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici tecnici ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari.

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 41 del 1982, al "Fondo centrale per il credito peschereccio" affluiscono gli stanziamenti annuali di bilancio destinati nel piano nazionale della pesca (art. 2 della citata legge n. 41 del 1982), tutte le rate di ammortamento dei mutui, i rientri provenienti da estinzioni anticipate, parziali o totali, gli interessi e penalità stabilite dall'art. 19 della legge 41 del 1982 (interessi di mora e di preammortamento), le somme risultanti a credito del "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio" di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1457, soppresso con l'entrata in vigore della più volte citata legge n. 41 del 1982.

Per la dotazione del "Fondo centrale per il credito peschereccio" risulta istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall'art. 8 del DL n. 65 del 1989, il conto corrente infruttifero n. 350/23511.

Nell'esercizio 2004 sono stati accertati versamenti per 1.125 mila euro<sup>88</sup> e per 1.255 mila euro relativi a rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui, effettuati dai beneficiari tramite le banche.

La consistenza al termine dell'esercizio risulta aumentata da 4.524.668,33 euro a 6.343.887,47. Ciò premesso, la gestione fuori bilancio in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

---

<sup>88</sup> Apporto ai sensi della legge n. 350 del 2003 (Legge Finanziaria) e legge 24 dicembre 2003, n. 351.

*(importi in euro)*

Consistenza 1.1.2004	4.524.668,33	
ENTRATE	2.380.380,02	1.125.000: somma versata al Fondo per nuovo apporto, finanziato con L.F. 350/2003. 1.255.380,02: quietanze di versamento relative a estinzioni mutui anche anticipate, rate di ammortamento, interessi di preammortamento e di mora.
USCITE	561.160,88	221.185,54: somma erogata per n. 1 mutuo. 309.874,14: riconduzione in bilancio ai sensi della L.F. 289/2002 art. 93, c. 8, ai fini concessione contributo a fondo perduto a favore di Consorzi di garanzia fidi (DLG. 226/01) 30.101,20: oneri installazione/funzionamento per sistemi di localizzazione e controllo satellitare navi da pesca (L.F. 448/01, art. 65,c. 3)
Avanzo di cassa esercizio 2004	1.819.219,14	
Consistenza 31.12.2004	6.343.887,47	

In applicazione dell'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e della circolare n. 29 del 30 giugno 2004, come già menzionato in premessa, è stato effettuato il prelevamento dal "Fondo" per un totale di 309.874,14 euro, e conseguente versamento al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3585 del capo 17, al fine di consentire l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 226 del 2001, concernente la ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui all'art. 17 della legge n. 302 del 1989), mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

#### 4.3.3 Gestioni stralcio.

Il Ministero gestisce ancora alcune gestioni stralcio, quali:

- ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.

Trattasi di una gestione stralcio, che presenta disponibilità al 31 dicembre 2004 di circa 15,8 milioni di euro. Il Fondo non è più operativo;

- ex Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice.

Anche in questo caso il Fondo non è più operativo e le somme giacenti al 31 dicembre 2004 raggiungono circa 1,5 milioni.

Si segnala la necessità della chiusura di queste gestioni stralcio non più operative.

#### 4.4 Ministero delle attività produttive.

##### 4.4.1 Fondo speciale per l'innovazione tecnologica<sup>89</sup>.

Il Fondo eroga finanziamenti a favore di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa deve rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell'art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione<sup>90</sup>.

Sono mantenute fuori bilancio le seguenti gestioni, limitatamente alle agevolazioni che presentano caratteristiche di fondi rotativi:

- legge n. 488 del 1992<sup>91</sup> di conversione, con modificazioni, del DL n. 415 del 1992 - disciplina organica dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Trattandosi di un fondo rotativo misto verrà mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dall'U.E. e dalle Regioni. Non risulta trasmesso il rendiconto del 2004; al 31 dicembre 2003 le entrate complessive erano state pari a circa 2,9 milioni di euro, a fronte di uscite di circa 3,1 milioni di euro, con un disavanzo di circa 0,2 milioni di euro. Il fondo cassa a fine esercizio ammontava a circa 3,0 milioni di euro.

- Legge n. 46 del 1982<sup>92</sup> - concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che realizzano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi ovvero

<sup>89</sup> Normativa di riferimento: legge n. 46 del 1982, art. 14.

<sup>90</sup> Saranno ricondotte in bilancio le seguenti gestioni: legge n. 481 del 1994 - interventi nel settore siderurgico in relazione ai programmi di ristrutturazione, finalizzati ad agevolare la soppressione della capacità produttiva esistente e l'avvio di nuove iniziative in settori diversi; legge 449 del 1997 - concessione di crediti di imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande; legge n. 388 del 2000 - in materia di sviluppo delle attività di commercio elettronico; legge n. 140 del 1997, art. 13 - concessione di un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo; legge n. 215 del 1992 - recante interventi diretti all'incentivazione dell'imprenditoria femminile; legge n. 317 del 1991 - recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11 - interventi a favore delle imprese commerciali; legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 9, comma 14 - concessione di contributi alle imprese operanti nei settori produttivi indicati dal CIPE, su richiesta delle regioni; legge 14 maggio 1981, n. 219 - contributi a favore delle attività industriali site in zone colpite e danneggiate dal sisma 1980/1981; legge n. 341 del 1995 - concessione bonus fiscali per spese di investimento su tutto il territorio nazionale.

<sup>91</sup> Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

<sup>92</sup> Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, verrà mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l'80 per cento). Non risulta trasmesso il rendiconto relativo al 2004.

#### *4.5 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

##### **4.5.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo<sup>93</sup>.**

Il Fondo di rotazione è stato istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. La dotazione iniziale ammontava a 100 miliardi. Il DL n. 148 del 1993, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Trattasi di un fondo misto.

La legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 72 ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Con DPCM del 16 gennaio 2002 sono state riconosciute le caratteristiche proprie di fondi di rotazione per il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E., limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dall'U.E. e/o dalle Regioni.

Questo è il primo esercizio per il quale l'amministrazione ha inviato tempestivamente gli atti, unitamente ad una relazione che illustra l'attività svolta, che si è indirizzata verso la informazione e la comunicazione sulle politiche nazionali e comunitarie in materia di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell'INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 160 del 1975. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti

<sup>93</sup> Normativa di riferimento: legge n. 845 del 1978, art. 25 - legge quadro in materia di formazione professionale.

iscritti sui cap. 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse sono affluite a seguito dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

La gestione si è chiusa al 31 dicembre 2004 con un avanzo di amministrazione di circa 809,3 milioni ed un fondo di cassa di circa 2.020,7 milioni.

#### *4.6 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*

4.6.1 Progetto operativo multiregionale “Ambiente 94/99” e progetto operativo difesa del suolo “Atas 2000/2006”.

Il Progetto operativo multiregionale “Ambiente 94/99<sup>94</sup>” è finanziato con contributi comunitari F.E.S.R. – sottoprogramma IV – Misura 4.1 Codice ARINCO n. 97.

Il Progetto operativo difesa del suolo “Atas 2000/2006”<sup>95</sup> - “Programma operativo assistenza tecnica ed azioni di sistema”, è inserito nel Quadro comunitario di sostegno – Obiettivo I”.

Le gestioni in esame sono finanziate con contributi della Commissione Europea e con finanziamenti nazionali pubblici nell'ambito di due progetti operativi per la difesa del suolo. Dalla documentazione inviata, tutta relativa al Piano operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) 2000/2006, non si evincono né le modalità di gestione né la consistenza del Fondo.

<sup>94</sup> Normativa di riferimento: legge n. 185 del 1987, art. 5; DPR n. 568 del 1988, art. 10.

<sup>95</sup> Normativa di riferimento: legge n. 185 del 1987, art. 5; DPR n. 568 del 1988, art. 10.